



Anno scolastico 2016-2017

La scheda sulla formazione del personale della scuola

Il Miur ha diffuso la circolare che avvia nelle scuole la gestione di attività formative per il personale scolastico

Le valutazioni della UIL

La circolare [la n. 2915/2016, emanata in applicazione del comma 124 della legge 107/201] anticipa di netto le linee del piano triennale della formazione dei docenti previsto dalla legge 107 e assegna alle scuole il compito di predisporre un piano formativo triennale che tenga conto di tutte le opzioni, individuali, collegiali, di scuola o di rete, a cui gli insegnanti devono sottostare con un obbligo formativo che, non può essere indefinito, per questo contestato fortemente dalla UIL.

Per la UIL, infatti, seppur ridotto da cinque ad una sola unità formativa annuale, l'obbligo per i docenti non può essere veicolato tramite una circolare, che in applicazione della legge, interviene unilateralmente sugli impegni orari di lavoro degli insegnanti, definiti per contratto.

La legge può invece stabilire un principio: riconoscere un bisogno ma non può da sola intervenire su tale ambito. Anche la scelta di rimettere al collegio dei docenti la definizione delle aree, dei criteri e del numero delle ore di formazione da affrontare da parte di ciascun docente obbligatoriamente mostra molti limiti ed introduce ulteriori problemi.

Il collegio può riconoscere i fabbisogni, può individuare fonti, strumenti, opportunità, ma non può stabilire obblighi di lavoro aggiuntivi, rispetto a quelli già presenti.

Spetta invece attualmente alla contrattazione di istituto delineare modalità tempi ed eventuali riconoscimenti economici dagli impegni derivanti, con particolare riferimento alle attività funzionali all'insegnamento, tra le quali le attività di formazione in servizio devono essere ricondotte.

Per la UIL è il rinnovo del contratto la sede più adeguata per affrontare la questione nella sua complessità. In quella sede potrà essere concordato l'inserimento anche nella contrattazione integrativa d'istituto tali elementi in modo da rispondere alle esigenze dell' autonomia scolastica.

La circolare, in coerenza con la scelta effettuata dalla legge 107, esclude, impropriamente secondo la UIL, il personale ATA.

Le innovazioni e le nove sfide che la società impone alla scuola necessitano della messa a punto di strumenti di crescita e qualificazione professionale per tutti i profili professionali della scuola e non soltanto per i docenti.

La scheda di lettura della circolare

Quale formazione

La scelta del piano di formazione è rimessa dalla circolare ai collegi dei docenti chiamati a elaborare un'offerta sulla base degli indirizzi forniti dal dirigente scolastici secondo otto priorità (vedi >>> sezione dedicata alle azioni possibili per il collegio docenti).

- Autonomia organizzativa e didattica
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Competenze di lingua straniera
- Inclusione e disabilità
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Scuola e lavoro
- Valutazione e miglioramento

In base ai seguenti strumenti

- Il Piano Triennale per l'Offerta Formativa contiene anche la previsione delle azioni formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), anche con modalità differenziate, in relazione alla necessità di realizzare quanto previsto nel Piano stesso.
- Il Rapporto di Autovalutazione fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento, individuando priorità e traguardi da conseguire.
- Il Piano di Miglioramento della scuola, anch'esso parte del Piano Triennale per l'Offerta.
 Formativa, pianifica il percorso per realizzare le azioni previste.
- Il Collegio inoltre è chiamato a realizzare, e verificare il piano che va inserito in quello triennale dell'offerta formativa, che costituisce la carta d'identità della scuola stessa.

La durata

La durata del piano adottato da ogni scuola è triennale.

L'obbligatorietà

Non viene quantificata nazionalmente in un preciso numero di ore. La scelta viene lasciata al rispetto dei contenuti del piano adottato.

Le unità formative

Le unità formative declinano il piano delle attività.

Per ciascuna va indicata la struttura portante con attività in presenza, ricerca in classe, lavoro in rete, studio, documentazione ecc. nonché i risultati attesi dal processo di formazione. Le unità formative riconosciute sono scelte liberamente dai docenti e possono essere promosse dalle singole scuole, dalle reti di scuole, dall'amministrazione, dai soggetti accreditati e qualificati, dalle università, associazioni disciplinari e professionali, purché coerenti con il piano di formazione della scuola.

Le attività possono essere realizzate anche all'interno di reti di scopo e di reti di ambito.

Le risorse

Le risorse disponibili al momento non risultano quantificate.

Risulta comunque che queste saranno allocate su una scuola polo per la formazione con la finalità di favorire la partecipazione alle attività di formazione alla ricerca e alla documentazione dei percorsi, da utilizzare per l'intera rete. Non si esclude la possibilità che risorse, disponibili da questo anno scolastico, vengano assegnate anche a singole scuole.

Il quadro di riferimento generale

Per la UIL, nella fase di avvio graduale ed anticipato dei contenuti del Piano nazionale per la formazione, previsto dal comma 124, è improprio che la responsabilità della quantificazione dell'obbligo venga scaricata sulle scuole.

Il quadro di riferimento generale vigente deve tenere conto di tutte le norme sulla materia: La legge 107 | Il contratto collettivo nazionale di lavoro.

La legge 107/2015

Stabilisce che la formazione del personale docente è obbligatoria, permanente strutturale, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente (obbligo deontologico).

- Assegna ai docenti un bonus (carta elettronica) per la formazione e a sostegno dei bisogni culturali.
- Rimanda al piano nazionale la definizione della quantificazione.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro

Stabilisce che:

- la funzione docente si fonda sui principi di autonomia culturale e professionale;
- realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici;
- si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
- Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica

Formazione secondo contratto

- La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
- La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
- Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

Modalità e strumenti per la fruizione

- All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi
 di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili
 alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei
 limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità
 specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
- Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
- Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nel diversi gradi scolastici.
- Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.
- Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

I vincoli e i carichi di lavoro

L'orario di lavoro è costituito dalle attività di insegnamento (Articolo 28) e dalle attività funzionali all'insegnamento (Articolo 29).

E' nell'articolo 29 che si colloca la declinazione di tutte la attività caratterizzanti la funzione professionale docente costituita da ogni impegno inerente alla sua funzione come previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

All'interno della attività al comma 2 lettera a) e b) dello stesso articolo che si va a collocare il possibile impegno derivante dall'obbligo formativo (obbligo giuridico).

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
 Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

N.B

La condizione imprescindibile, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è il rispetto del richiamato impegno: ogni attività di formazione può essere realizzata nel rispetto dei richiamati vincoli di quantificazione oraria.

Ogni ora di lavoro, in presenza, a distanza, spesa per la riflessione, professionale, il confronto, la documentazione e la ricerca, che ecceda le quota sopra richiamate determina il riconoscimento economico per il maggiore impegno professionale profuso comprese quelle spese in attività di formazione.

A tale fine deve essere destinato l'uso delle risorse che la legge 107 mette a disposizione a partire dal 2016 per sostenere la qualificazione professionale dei docenti e di tutto il personale scolastico.

Da ciò derivano i nostri suggerimenti al Collegio dei docenti.

Azioni possibili per il Collegio

- Nominare una commissione per la formazione, formata da un referente dedicato, dalla funzione strumentale, dai tutor della formazione per i neoassunti e da un rappresentante per ciascuno dei dipartimenti in cui è strutturato il collegio stesso, con il mandato esplorativo di ricognizione dei bisogni formativi e delle opportunità formative presenti sul territorio, in senso lato.
- La commissione predispone una proposta di attività formative da portare all'approvazione del collegio.
- Il collegio approva la proposta in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e con il piano di miglioramento.
- Prima dell'approvazione verifica la compatibilità della proposta con i principi richiamati dalle lettere a) e b) comma 3 dell'articolo 29 del CCNL.
- Allorquando il collegio decida di superare di un tot numero di ore questo coefficiente viene demandata alla contrattazione d'istituto la definizione di un corrispettivo economico per le ore eccedenti l'obbligo.